

DECRETO INGIUNTIVO IN ITALIA E PROCEDIMENTO ESECUTIVO IN UNGHERIA

LA PRATICITÀ DEL DECRETO INGIUNTIVO EUROPEO

Lo studio dell'Avvocato Balint Halmos si rivolge particolarmente agli imprenditori italiani che abbiano relazioni giuridiche con soggetti sottoposti alla legge ungherese. Nei rapporti commerciali può spesso sorgere l'esigenza di dover ricorrere alle vie giudiziali per ottenere l'adempimento coattivo di un credito vantato dall'imprenditore. Fino al 2006 l'unica via per ottenere un titolo esecutivo in terra magiara passava necessariamente attraverso le forche caudine del giudice ungherese il quale doveva emettere un decreto ingiuntivo ovvero convalidare un decreto ingiuntivo rilasciato dall'autorità italiana (cd. *exequatur*). Questa via però risultava essere molto onerosa oltre ad impedire al creditore di affidarsi alla familiare (e quindi più prevedibile) legge italiana.

Con il regolamento europeo 1896/2006 si è predisposta una efficientissima alternativa all'*iter* appena esposto consistente nella possibilità di adire direttamente l'autorità giudiziaria italiana, proprio come se il debitore si trovasse su territorio italiano. Il regolamento contiene infatti l'allegato A, cioè un semplice modulo, che costituisce il ricorso per "*l'ingiunzione europea di pagamento*". Il giudice italiano ha poi 30 giorni per rispondere alla domanda giudiziale e, in caso di accoglimento, rilascia nel modulo E (pure allegato al regolamento 1896/2006) l'ingiunzione di pagamento. Tale decreto non è ancora tuttavia un titolo esecutivo idoneo ad iniziare un procedimento esecutivo avverso i beni del debitore.

L'ingiungente ha infatti l'onere di notificare il decreto ingiuntivo al debitore il quale ha 30 giorni (rispetto ai 40 giorni del decreto ingiuntivo regolato dagli articoli 633 e ss. del codice di procedura civile italiano) per adempiere al debito così come accertato nel decreto ingiuntivo oppure per proporre opposizione (qualora intenda contestare il contenuto dell'ingiunzione). In caso di mancata opposizione, ovvero di rigetto dello stesso, il giudice che ha rilasciato il decreto ingiuntivo emana la formula esecutivo all'interno del modulo G. È proprio questo modulo G che fa le veci della convalida ungherese al decreto ingiuntivo italiano, rappresentando *ipso facto* un titolo esecutivo interamente maturato in Italia ma efficace anche in Ungheria.

Ciò significa che l'imprenditore italiano, con l'assistenza di un legale ungherese, può immediatamente iniziare un procedimento esecutivo in Ungheria avverso il debitore ingiunto. È una novità di gran conto poiché non è più richiesta alcuna convalida da parte del giudice ungherese essendo l'ingiunzione di pagamento europea a tutti gli effetti equiparata ad un provvedimento rilasciato dall'autorità nazionale.

Il regolamento 1896/2006, quindi, è come se avesse creato uno speciale giudice ungherese presente presso ogni tribunale italiano (e sottoposto alla legge italiana) il quale può emanare un titolo esecutivo valido per l'ordinamento magiara, proprio come potrebbe farlo il giudice nazionale.

Un'altra interessante notazione è data dalla mancanza nel regolamento europeo di una norma analoga all'articolo 644 c.p.c. che onera il creditore a notificare al debitore il decreto ingiuntivo entro 90 giorni se il debitore risiede all'estero, ad esempio in Ungheria. Questo significa che per il decreto ingiuntivo europeo non vi è alcun termine per la notifica al debitore, la quale può avvenire anche dopo mesi o addirittura anni dall'emanazione, senza che ciò inifichi l'efficacia dello stesso. Ovviamente l'ingiungente è onerato della notifica, cioè se intende conseguire l'effetto utile dell'esecutività dello stesso, il presupposto è chiaramente la notifica al debitore. Anche in assenza della norma appena citata è quindi raccomandabile l'immediata notifica al debitore al fine di un più celere conseguimento del titolo esecutivo.

Riassumendo, questo strumento ha un enorme potenziale e sembra veramente venire incontro alle esigenze dei moderni imprenditori sempre più spesso posti al centro di una rete di relazioni che coinvolgono soggetti residenti in diversi paesi dell'Unione Europea.

L'imprenditore italiano ha quindi un nuovo mezzo per tutelare i propri crediti in Ungheria, uno strumento rapido che permette potenzialmente di avere un titolo esecutivo nel (ragguardevole) tempo di 60 giorni (30 giorni per il rilascio del modulo G su ricorso del creditore, e 30 giorni per debitore per opporsi al decreto ingiuntivo). Oltre alla tempistica l'altro fattore di convenienza è dato dalla sottoposizione alla legge italiana del procedimento monitorio, permettendo così di avere un provvedimento del giudice che condanna il debitore al pagamento, esecutivo, senza ricorrere all'ordinamento ungherese. Quest'ultimo entra necessariamente in gioco nella seconda, ed eventuale, fase esecutiva, che si apre qualora il debitore non adempia all'ordine del giudice. È proprio in questa seconda fase che lo studio dell'avvocato Balint Halmos può offrire la propria assistenza sulla base della propria decennale esperienza con la clientela italiana. Con il titolo esecutivo così ottenuto , lo Studio Legale è in grado di permettere all'imprenditore italiano il conseguimento del proprio credito attraverso un procedimento esecutivo in Ungheria.

Dr. Giammarco Dalla Costa in collaborazione con Studio Legale Avv. Balint Halmos